



# Comune di Pordenone

COMUNE DI PORDENONE c. g888  
Prot.N. 0084172 / P AOODPN01/GEN  
Data: 21 dicembre 2015 Class 9-2

Prot. n.

Ordinanza n. 550/15  
Data 21.12.2015

OGGETTO: Rinnovo validità delle autorizzazioni già rilasciate dal Comando Polizia Municipale con scadenza 31/12/2002, 31/12/2003, 31/12/2004, 31/12/2005, 31/12/2006, 31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015 relative al transito autocarri con peso superiore ai 3500 Kg nel territorio comunale ove vige specifico divieto.

## IL COMANDANTE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI PORDENONE E DEL COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

Premesso che la viabilità dei mezzi pesanti è regolamentata con vari provvedimenti che limitano il transito a quelli superiori ai 3500 Kg in gran parte delle strade di proprietà comunale;

Considerato, per quanto sopra, che il Comando Polizia Municipale a seguito di motivata istanza, rilascia annualmente le autorizzazioni in deroga allo specifico divieto di transito, ad eccezione della Z.T.L. per la quale vige autonoma disciplina;

Non essendo ancora stata data esecuzione al Piano Urbano del traffico (per quanto concerne gli assi stradali ove sarà consentito il transito degli autocarri aventi peso complessivo a pieno carico superiore ai 3500 Kg) e nelle more della redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile le cui linee guida sono state approvate con Deliberazione della Giunta Comunale N. 28/2013 del 1 febbraio 2013;

In assenza di indirizzi operativi da parte dell'Amministrazione Comunale;

Ravvisata l'opportunità di adottare un provvedimento generale che disciplina la circolazione dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore ai 3500 Kg rinnovando d'autorità le precedenti autorizzazioni già rilasciate e scadute di validità;

Vista l'ordinanza sindacale n. 24 del 14 luglio 2006, n. 38 del 9 ottobre 2007 e ss.mm, aventi per oggetto o come argomento la disciplina della circolazione stradale nelle strade site in Zona a Traffico Limitato, con le quali vengono disciplinati i criteri d'accesso e della circolazione dei veicoli a motore, consentendo l'effettuazione delle operazioni relative al trasporto di cose finalizzato all'approvvigionamento o comunque indispensabile all'esercizio delle attività economiche e produttive entro le fasce orarie "dalle ore 7.00 alle ore 10.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00";

Richiamate le precedenti ordinanze aventi medesimo oggetto e finalità;

Visto:

- l'articolo 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, che attribuisce all'Ente proprietario della strada *la competenza a stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratti di essa, in relazione alle esigenze della circolazione e della sicurezza;*
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" in materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti, ed il successivo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

### ORDINA

le autorizzazioni con scadenza 31/12/2002, 31/12/2003, 31/12/2004, 31/12/2005, 31/12/2006, 31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015 già rilasciate dal Comando Polizia Municipale, **sono**

**prorogate di validità, con esclusione della ZONA A TRAFFICO LIMITATO, fino al 31/12/2016.**

Per la circolazione in Zona a Traffico Limitato, individuata con apposita segnaletica, i veicoli dovranno essere autorizzati con idoneo provvedimento nel rispetto dei criteri contenuti nell'ordinanza n. 38 del 09 ottobre 2007 e ss.mm..

Inoltre il transito sulle strade urbane degli autocarri con peso superiore ai 3500 Kg, potrà effettuarsi utilizzando il percorso più adeguato in relazione alle caratteristiche del veicolo ed utilizzando le vie con sezione stradale minima o con problematiche di viabilità solo in caso di carico/scarico e previa verifica dell'accessibilità del mezzo e nel rispetto della segnaletica stradale operante lungo il percorso.

Altresì tali veicoli non sono derogati dall'osservanza dal rispetto delle disposizioni per la limitazione della circolazione stradale, per la prevenzione e la riduzione degli inquinanti atmosferici nel territorio comunale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) del Codice della Strada, il quale prevede che i Comuni possono limitare temporaneamente la circolazione veicolare nell'ambito del territorio comunale per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti, fatte salve le specifiche eccezioni elencate nel medesimo provvedimento.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 30 giorni consecutivi.

Agli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada, il compito di far rispettare la presente.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione da chiunque via abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro centoventi giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, N. 241, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, N. 1034, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge.

**IL COMANDANTE**

*dott. Arrigo Buranel*